

OGGETTO: PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

12. SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS

Considerazioni ANMA sui punti più critici per l'attività del medico competente:

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo).

La visita medica in generale e quindi anche le varie tipologie di visita previste dall'articolo 41 del D. Lgs. 81/08, costituisce una delle situazioni più a rischio per il contagio, non solo per il medico competente, ma anche perché il medico può diventare a propria volta una fonte imprevedibile di contagio.

A seguito delle esigenze e richieste aziendali, la maggior parte dei medici competenti è ormai organizzata per effettuare le visite mediche direttamente in azienda.

Nella stragrande maggioranza delle imprese i locali in cui viene effettuata la sorveglianza sanitaria non sono dedicati e quindi idonei a questa attività, né tanto meno sono forniti di lavandino e di un servizio igienico dedicato (si veda il punto 3 del protocollo – Modalità di accesso dei fornitori esterni).

Non è chiarito chi dovrà fornire ai medici competenti gli idonei dispositivi di protezione personale (mascherine ffp3, obbligatorie per l'attività di sorveglianza sanitaria, e guanti) per la sua protezione e, soprattutto, per quella dei lavoratori, considerata anche l'attuale difficoltà di reperimento sul mercato di questi dispositivi;

E' impossibile mantenere durante l'esame obiettivo la distanza di sicurezza di almeno un metro.

In fine nulla viene detto:

- Sulla responsabilità della sanificazione delle superfici e degli ambienti ove viene attuata la sorveglianza sanitaria;
 - Sulla sospensione dell'effettuazione di esami che coinvolgono l'apparato respiratorio come la spirometria;
 - Sulle procedure da seguire anti-affollamento considerata anche l'assenza nella
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

Rigettiamo questo punto in quanto in contraddizione con le indicazioni scientifiche, già ampiamente tradotte in disposizioni legislative, sulla necessità di limitare i contatti quale misura fondamentale per ridurre il numero dei contagi compreso.

In tale contesto rientra anche la richiesta del mantenimento del distanziamento sociale misura impossibile da osservare durante la visita medica specialmente in occasione dell'esame obiettivo.

Peraltro il punto risulta anche del tutto incongruente con quanto è avvenuto e sta avvenendo nel modo della sanità con la chiusura delle attività ambulatoriali, degli ambulatori dei medici di medicina generale e con la sospensione delle visite fiscali dei medici dell'INPS.

Inoltre l'asserita possibilità di intercettare con la visita medica periodica una sintomatologia tanto aspecifica quanto subdola come quella da COVID-19, oppure casi sospetti di contagio non tiene conto che questi casi saranno in azienda a dispetto delle disposizioni di interdizione dal lavoro

indicate del DPCM del 08/03/2020, che sono rivolte agli stessi lavoratori come espressa raccomandazione e ribadite nel protocollo in oggetto all'art. 1

Infine, in un intuibile calcolo rischi/benefici, possiamo asserire – come centinaia di casi hanno purtroppo confermato in questi giorni – che i supposti benefici della sorveglianza periodica possono essere abbondantemente vanificati da un alto rischio che lo stesso mc diventi un accettore e/ o untore del contagio.

Intanto, rispondendo all'attuale reale domanda di consulenza delle imprese e dei lavoratori, l'attività di informazione e formazione sulle misure di contenimento, sui comportamenti individuali, per gestione dei casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari, la collaborazione con i datori di lavoro, RSPP ed RLS sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento dell'organizzazione del lavoro, la collaborazione con i dipartimenti delle ASL / ATS di malattie infettive per l'individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena, vengono ormai da settimane garantite da tutti i medici competenti in un'attività qualificante, continua e appassionata in azienda e da remoto.

In definitiva l'attività di sorveglianza sanitaria periodica in questo periodo di emergenza dovrebbe rispettare più che il decalogo del Ministero della Salute – che richiama per lo più norme di igiene per la popolazione generale – quei *“livelli adeguati di protezione”* indicati nella stessa premessa del protocollo.

Che cosa dobbiamo intendere per livelli adeguati di protezione? Probabilmente quelli che già non si sono ritenuti sufficienti (o tali da non giustificare un alto rischio di contagio) per proseguire l'effettuazione di analoghe attività sanitarie del SSN (visite ambulatoriali ospedaliere non urgenti, studi di MMG, visite fiscali, ecc. più o meno tempestivamente sospese) e che per un criterio a noi ignoto dovrebbero essere presenti invece in una fabbrica.

- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

Sembra che il riferimento sia l'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. E' evidente per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il medico competente a segnalare all'azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”.

Infatti, non a caso, la raccomandazione “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” è rivolta alla persona “fragile” ed è quindi questa che si deve fare parte attiva.

Peraltro trattandosi in genere di situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il medico competente è a conoscenza, è opportuno che il lavoratore consulti il suo medico di medicina generale. Il medico competente, anche in forza della certificazione del collega, segnalerà il caso alla direzione aziendale per gli opportuni provvedimenti.

Altro punto da articolare ci sembra essere l'evidente frattura che si evidenzia tra lo spirito con il quale si muove questo protocollo e le numerose comunicazioni di ASL/AST e Regioni che si stavano orientando in maniera diversa.

Ultimo aspetto che evidenziamo sono i contenuti del punto 5 dell'articolo 12 che risultano oscuri dai punti di vista del contenuto e significato.

Ad uso delle Colleghe e Colleghi, il modello della seguente lettera di condivisione della decisione di soppressione della sorveglianza sanitaria periodica nelle realtà ove si rendesse necessario:

Data

Spett.le Azienda

In ottemperanza alle indicazioni contenute dal Protocollo Condiviso per il contrasto del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2019

In considerazione

Che la maggior parte degli ambulatori specialistici delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali italiani sono chiusi e hanno sospeso le visite mediche, non potendo garantire le misure di prevenzione richieste da tutti i Protocolli di Prevenzione per il contenimento dell'epidemia COVID

Che, nella nostra Azienda, gli spazi e le attrezzature dedicate come le modalità organizzative per gli accertamenti sanitari non offrono ovviamente, garanzie maggiori di quelli ospedalieri

Che i DPI necessari per la protezione del medico e del lavoratore non sono disponibili o non in quantità sufficiente e comunque sarebbero sottratti alla protezione dei lavoratori, prioritaria in questo momento

Che la visita medica periodica rappresenta un rischio di contagio reciproco anche per l'accertata e non indifferente prevalenza di positivi asintomatici.

Che le più importanti Associazioni scientifiche e Professionali, nonché Dipartimenti di Prevenzione delle Regioni e numerosi Organi di Vigilanza delle ASL danno indicazione al Medico Competente di differire gli accertamenti non urgenti

comunica che le visite mediche periodiche sono sospese.

Per altri accertamenti riguardanti visite a richiesta e rientro da lunga malattia sono disponibile alla valutazione di urgenza e di modalità di espletamento.

Come fin qui garantito e proficuamente realizzato continua invece senza riserve di tempi e di orari la collaborazione per la gestione dell'emergenza COVID19.

*Continua sempre senza riserve di tempi e di orari la valutazione di singoli casi che possono rappresentare delle criticità per la presenza in azienda del lavoratore (esempio: soggetti fragili, sospetti contatti con positivi, domande e dubbi inerenti all'epidemia in atto). **Queste attività sono state dall'inizio della crisi COVID le più rilevanti e necessarie e rimangono le prevalenti anche in termini di tempo dedicato.***

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento si inviano cordiali saluti

Il medico competente

Questa comunicazione può essere condivisa e approvata dal Datore di Lavoro, RSPP e RLS e allegato al Piano di Intervento se elaborato dall'Azienda

Il datore di Lavoro _____

RSPP _____

RLS _____

IL DIRETTIVO ANMA